

# DIZIONARIO DI POLITICA

## A cura del Partito Nazionale Fascista

- ANTOLOGIA, VOLUME UNICO.

A – V



a cura di Marco Piraino e Stefano Fiorito

© Marco Piraino 2014

ISBN 978-1-291-68119-2

Prima edizione, Roma 1940, 4 Volumi.

Antologia, Volume Unico, Lulu.com, 2014. ISBN 978-1-291-68119-2

## **PREFAZIONE**

L'Associazione **"IlCovo – Studio del Fascismo mussoliniano"**, con la sua attività politico-culturale svolta a mezzo della rete internet, dal 2006 contribuisce in modo decisivo alla conoscenza ed all'approfondimento dei fondamenti dottrinali del Fascismo, dal punto di vista della ricerca storica e politologica: (<http://ilcovo.mastertopforum.net> ) Col dichiarato intento di voler proseguire lungo questo percorso e facendo un ulteriore salto di qualità che va oltre il limite della realtà virtuale, inaugura la collana editoriale **"Biblioteca del Covo - scritti dottrinali e politici del Fascismo"**, che presenta una serie di ristampe inerenti documenti originali del ventennio fascista, spesso assai rari, tutti ormai introvabili sul mercato editoriale e non sempre di facile consultazione nelle biblioteche pubbliche. Documenti che è necessario salvare per la loro importanza ai fini della comprensione storica e politica del regime mussoliniano. La presente collana, strutturata in forma di "archivio storico", vuole costituire dunque uno strumento aggiuntivo di approfondimento della realtà politica del Fascismo. Essa si propone il compito di guidare il lettore-ricercatore in un percorso di studio virtuoso, capace di produrre prove documentate oggettive che contribuiscano ulteriormente a rendere identificabili univocamente i tratti ideologici essenziali dell'identità fascista, senza perciò indulgere a interpretazioni contingenti frutto di propaganda politica interessata e/o strumentalizzazioni di tipo elettoralistico. Consci dell'importanza e della responsabilità derivanti dal proposito di realizzare tale opera editoriale indirizzata ad una maggiore comprensione politica e storica di un movimento epocale nel percorso delle vicende umane, finalità invero sempre portate avanti dall'associazione **"IlCovo"**, ci auguriamo che un siffatto archivio attinente "fonti primarie", altrimenti difficilmente reperibili, possa essere utilizzato tanto da un crescente numero di ricercatori specialisti, quanto dai semplici ancorché numerosi cultori della materia, a tutti i quali da sempre è rivolta l'attività della nostra associazione, senza la quale, sentiamo il preciso obbligo morale di puntualizzarlo, nulla di tutto ciò sarebbe mai stato possibile realizzare.

### **I CURATORI**

Marco Piraino Stefano Fiorito

Novembre 2012

## NOTA DEI CURATORI

La “*Biblioteca del Covo*”, per la prima volta dopo più di 70 anni, ripropone la lettura di un documento storico fondamentale. La presente raccolta costituisce infatti un’antologia scelta del **“Dizionario di politica”** del P.N.F., l’opera della *“piena maturità dottrinarica del Fascismo”* pubblicata nel 1940. Uno strumento culturale che nelle intenzioni dei suoi estensori non doveva limitarsi ad una *“esposizione di dottrine e di indirizzi teorici”* ma che invece doveva costituire una *“opera di politica in atto che comprende tutto quanto possa giovare alla formazione spirituale rigorosamente fascista delle nuove generazioni, liberandole dalle sovrastrutture con cui il demoliberalismo si illuse di fissare la vita dei popoli”*, un mezzo che *“non soltanto desse la misura delle conquiste della Rivoluzione, ma formasse, per così dire una visione panoramica della realtà, come appare sotto l’angolo visuale fascista.”* Essa comprende oltre cento voci complete (più alcune riprodotte parzialmente) tra quelle maggiormente rappresentative dal punto di vista del pensiero fascista. Dovendo attuare necessariamente una selezione a causa della mole estesa dell’opera originale, abbiamo volontariamente omesso le voci attinenti specifici personaggi storici o particolari luoghi geografici, preferendo concentrare l’attenzione sui grandi temi politici in relazione ai quali risaltano maggiormente e specificamente i valori morali e culturali relativi agli aspetti ideologici peculiari del Fascismo. Ovviamente siamo consci del fatto che si tratta comunque di una scelta arbitraria, essendo il **“Dizionario di politica”** un’opera assai vasta (4 volumi, 1079 voci per complessive 2875 pagine) che spazia dalla Storia, alla filosofia, dall’economia, al diritto, alla geografia, ecc., ciononostante, per nulla intimoriti dalla vastità del compito, crediamo di essere riusciti a sintetizzare una rassegna sufficientemente ampia, che rispecchia in modo chiaro e fedele lo spirito pienamente e consapevolmente totalitario del lavoro curato dal Partito Nazionale Fascista.

**DIZIONARIO  
DI POLITICA**

A CURA DEL  
PARTITO NAZIONALE FASCISTA

ROMA, 1940,  
ANNO XVIII E.F.

risorta dopo la guerra con grande successo, con scopi apparenti patriottici, ma in realtà con fini elettoralistici conseguiti con estrema violenza) è indubbio che esse violano l'integrità dello stato, di cui tentano minare le fondamenta stesse. Senza nemmeno la giustificazione, legittima in molti stati, di esercitare, com'è dei partiti politici, un preteso diritto di associazione, le società segrete, ove sussistano, contrastano, eticamente e giuridicamente, con l'esigenza unitaria dello stato, di cui negano taluni o tutti i fondamenti istituzionali, arrivando a postulare la soppressione violenta del capo o dei maggiori esponenti dell'ordinamento statale (così la morte dell'arciduca Francesco Ferdinando d'Austria nel 1914 fu dovuta ad un'associazione segreta; e la morte del re Alessandro di Jugoslavia nel 1935 fu dovuta ad una simile associazione). È, pertanto, perfettamente logico e naturale che uno stato che abbia piena coscienza e consapevolezza dei suoi fini etici e politici non solo si difenda, praticamente, dall'opera delle società segrete, comunque intese, ma ne neghi qualsiasi legittimità, a qualunque titolo giustificata. Una tale esigenza, accennata più o meno apertamente dalla dottrina e dalla legislazione di parecchi stati (cod. pen. austriaco del 1803; legge francese 28 luglio 1848; legislazione germanica, ecc.) è stata affermata in pieno dal Fascismo, che non poteva, per la sua stessa concezione dello stato, ammettere forze, specie occulte, operanti contro lo stato stesso, minacciato nella sua integrità, scisso nella sua formazione morale, disgregato nei suoi congegni amministrativi finché sette e società segrete sono prevalse (cfr. MUSSOLINI, *Scritti e discorsi*, ed. def., vol. V, p. 67 sgg.; ivi p. 20 sgg.). Già, dunque, all'indomani della conquista del potere (regio—decreto 30 dicembre 1923, n. 2960) il regime impose ai funzionari dell'amministrazione statale il giuramento di non appartenere a società segrete. Tale giuramento fu esteso successivamente ai funzionari di tutti gli altri enti pubblici. Con la legge 26 novembre 1925, n. 2029 si diede facoltà all'autorità di pubblica sicurezza di richiedere, e s'obbligò

dirigenti di società enti ed istituti di comunicare l'atto costitutivo, statuti, regolamento interno, elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, vietando in pari tempo agli impiegati ed agli altri dipendenti dello stato di partecipare ad associazioni segrete. Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (l. U. 18 giugno 1931, n. 773) ha riportato quelle disposizioni (art. 209), prevedendo per i funzionari e gli impiegati dello stato, appartenenti anche in parte ad enti o ad istituti operanti in modo clandestino, la destituzione o la rimozione dal grado (art. 212). Il codice penale, infine, a parte quanto sancisce circa le cospirazioni (art. 305 sgg.), fra i delitti contro la personalità dello stato comprende anche quelli derivanti dall'esistenza di associazioni sovversive antinazionali ed internazionali (art. 270 sgg.). Lo stato fascista, in tal modo, senza per altro infirmare il principio dell'associazione, rivendicando l'assoluto predominio su tutte le manifestazioni ed attività comunque aventi finalità politiche, ha in maniera decisiva stroncato l'esistenza di società segrete, pericolosissimi ed anacronistici strumenti di dissoluzione statale, contraddizioni dell'etica fascista nella vita sociale civile e politica, da viversi lealmente, apertamente, sinceramente per servire la nazione nella totale pienezza dei suoi fini storici.

*BIBL.: H. Webster, Primitive secret Societies, Nuova York 1908 (tr. it., Bologna 1922); J. Heron Lepper, Les sociétés secrètes de l'antiquité à nos jours, Parigi 1933; E. Lennhoff, Politische Geheimbunde, Vienna 1928; E. Malinsky e L. de Poncius, La guerra occulta. Armi e fasi dell'attacco ebraico—massonico alla tradizione europea, ed. it., Milano 1939. Per le società segrete nel Risorgimento italiano: O. Dito, Massoneria, carboneria ed altre società segrete nella storia del Risorg. ital., Torino—Roma 1905; A. Luzio, La massoneria e il Risorg. ital., 2 voll., Bologna 1925; G. Leti, Carboneria e massoneria nel Risorg. ital., Genova 1925; R. Soriga, Le società segrete e i moti del 1820 a Napoli, Roma 1921. Cfr. altresì: A. Rocco, discorsi e relazioni sulla legge del 1925, in La trasformazione dello stato, Firenze 1928.*

C. Curcio, (Dizionario di Politica a cura del P.N.F., Roma, 1940, Vol. IV, pp. 302 – 304)

## SOVRANITÀ.

1. *DETERMINAZIONE DEL TEMA.* — Il pensiero politico della civiltà europea nella sua interpretazione mediterranea non conobbe la parola « sovranità ». Aristotele (*Politica*, VII, 4, 5) distinse il problema del potere, o diciamo del governo, da quello della città, che è quanto dire dell'entità sociale. Egli fece consistere l'*autarcia*, da distinguere quindi dall'*antarchia*, nella condizione per cui la città si trovasse in grado di bastare a sé e così di avere una vera e propria costituzione. E ciò sotto il profilo dello sviluppo demografico, della disposizione dei beni materiali e dell'ampiezza del territorio; sicché egli scrisse che l'indipendenza consiste nell'avere a disposizione tutti i generi necessari alla vita e non avere difetto di nulla, aggiungendo che « il bastare a se stessa è il carattere precipuo della città ». Nella dottrina intermedia la « sufficienza » si ritenne la condizione elementare per riconoscere la esistenza di una comunità autonoma, avuto riguardo al possesso dei beni economici. I canonisti insistettero sui vantaggi di una popolazione numerosa « quae familia plus multiplicatur in prolem amplius cedit ad fundamentum politiae ». Lo stesso S. Tommaso ascrisse tra i fini della società politica anche quello « ut adsit sufficiens copia rerum ». In Bartolo il concetto dell'*autarcia* assunse rilevanza giuridica con la sua tesi delle « universitates sufficientes et superiorem non recognoscentes », diretta a sostenere la pretesa all'indipendenza dall'impero dei grandi comuni italiani. L'obiettivo della sufficienza nazionale diresse l'economia e la pratica del mercantilismo, nonostante gli eccessi di alcune proposizioni materialiste, come quella relativa al metallismo. In definitiva si deve attribuire al trionfo del liberismo economico il rifiuto di riconoscere nello stato un soggetto della vita economica alla medesima stregua che il razionalismo giuridico escludeva per lo stato la dignità di soggetto della vita morale. Nella riduzione dello stato a un mero concetto formale compiuto dal

cosiddetto « pensiero moderno », la nozione dell'autarcia fu abbandonata a beneficio del concetto di « sovranità » e quella dell'autarchia fu relegata nel settore del diritto amministrativo, quale « forma specifica della capacità di diritto pubblico per un soggetto inferiore di fronte allo stato » e precisante per i cosiddetti « enti ausiliari dello stato », intendendosi per essa « la capacità di governare da sé i propri interessi, nonostante che questi siano anche interessi di un ente maggiore « vale a dire dello stato ». (S. Romano, *Corso di diritto costituzionale*, 1926, p. 59). Il vocabolo « sovranità » appartiene alla nomenclatura dello stato particolare moderno. Esso fu escogitato dai legisti francesi (*souveraineté*) quale correzione della parola *suzeraineté* per cui si indicava nel sistema del diritto feudale la condizione di preminenza di un potere su di un altro. Colla parola sovranità in un primo tempo si sarebbe voluto designare il contenuto di ciascuna autorità politica secondo la formula « *Chaque baron est souverain dans sa baronnie* ». Una volta però che l'attributo venne esclusivamente riferito al re acquistò il significato di una superiorità di potenza che comprendeva l'insieme dei poteri compresi nella potenza del gruppo. Il titolare della sovranità fu dunque il « principe » secondo la teoria dell'assolutismo, cui le passioni della lotta politica opposero il « popolo », secondo la teoria della sovranità popolare, per cui in sostanza si poneva e si agitava il problema della « legittimità », cioè del diritto al potere e non propriamente quella della « sovranità », ossia del contenuto del potere, né tampoco quello del valore dello stato. Nell'una e nell'altra posizione il concetto di sovranità considerava l'individuo singolo o collettivo ravvisato nel principe oppure nel popolo (popolazione: *multitudo*). Ma occorre risolvere la polemica e svincolare l'idea dalle interpretazioni di parte per attribuirle allo stato nella sua unità. Donde la dottrina della « sovranità nazionale » con carattere radicale nella filosofia rivoluzionaria e quella della « sovranità giuridica » presentata dal costituzionalismo dottrinario. Presentemente la sovranità viene

considerata dai tecnici del diritto una proprietà dello stato in quanto « ordinamento giuridico », oppure in quanto « persona giuridica ». Nel primo significato per essa si vorrebbe stabilire il carattere originario dell'ordinamento giuridico statale. Nel secondo, così si esprime Romano (*op. cit.*, p. 46): « la sovranità riferita poi allo stato in quanto è persona indica la sua indipendenza e quindi la forza suprema che allo stato spetta di fronte a tutte le altre persone che desumono la loro personalità nell'ordinamento statale e che rimangono tutte subordinate allo stesso stato ». Questo assume la posizione sovrana in quanto ha una potestà di governo che è superiore alle altre potestà analoghe di tali soggetti. Sicché può dirsi in definitiva, come precisa il medesimo scrittore: « sovranità è la potestà sovrana e quindi la potestà di governo dello stato ».

## 2. LA SOVRANITÀ NEL DIRITTO COSTITUZIONALE.

La nozione della sovranità riferita alla persona giuridica dello stato risulta nell'ordine politico la formula caratteristica elaborata nel sistema della scienza del diritto dagli assertori di un particolare regime politico e precisamente da quello indicato col nome di « costituzionalismo puro », allo scopo di rettificare e di respingere le tesi radicali proprie alla dottrina rivoluzionaria della sovranità nazionale. In sostanza, nella figura dello stato persona giuridica si volle celebrare il compromesso tra la sovranità del principe e quella del popolo, in detta persona giuridica riconoscendosi l'insieme dei due elementi della corona e del parlamento costituiti in pari dignità secondo la formula della « separazione dei poteri » (v. POTERI, Teoria dei). E lo stato persona giuridica fu sovrano perché tale era stato il principe fino a quel momento. Come emerge dalla sopra riferita definizione, l'idea della sovranità giuridica non riuscì pertanto ad andare oltre al concetto dello stato considerato quale governo. La sovranità sarebbe la stessa « potenza pubblica » diffusa in tutte le sue funzioni. Si deve alla manifesta aridità morale della dottrina tecnico-giuridica se la

dottrina politico—giuridica della « sovranità nazionale » ha occupato sempre tanto posto nelle opinioni dei dotti e più ancora in quella delle folle, esaltandosi a dottrina della « sovranità popolare ». Anzi, i fautori del principio democratico oggi vedono la questione capitale del loro diritto costituzionale nella idea della « sovranità del numero ». Per questa si vorrebbe abbandonare definitivamente la vecchia concezione della sovranità nazionale, della quale si constata l'insufficienza dal punto di vista giuridico, e affermare su di un terreno nettamente politico l'ideale razionale che nessuno possa essere governato da altri che da sé medesimo (Barthélemy e Duez, *Traité élémentaire de droit constitutionnel*, p. 76-82). Il contenuto della sovranità nella interpretazione della dottrina tecnico giuridica è presentato con una formula corrente in quello di « una competenza della competenza » e nel valore di un « diritto soggettivo particolare dello stato », inteso nel senso comune di un interesse giuridicamente protetto. Hanel (*Studien zum deutschen Staatsrechts*, p. 19-21) scriveva: « Nel diritto dello stato a regolare la sua competenza risiede la condizione più alta della sua esistenza specifica e indipendenza nel punto essenziale della sua sovranità ». Più sintetica l'affermazione di Jellinek: « La sovranità è la capacità di determinarsi da sé dal punto di vista giuridico ». Le Fur traduce dicendo: « La qualità dello stato di non essere obbligato e determinato che dalla propria volontà costituisce veramente la sovranità ». Questa è dunque un concetto puramente formale, del quale Kelsen esagera ancora l'astrattezza precisando: « La sovranità è la proprietà di essere un ordine giuridico supremo, un ordine che non deve la sua validità a un ordine superiore ». In tal modo in concetto di sovranità proprio dello stato come ordinamento giuridico e quello proprio dello stato come persona giuridica si possono fondere insieme e la conseguenza è quella della negazione stessa della sovranità dello stato rispetto alla società universale. Di questa lo stato non può essere altro che una derivazione, quando il diritto si

intende come qualche cosa di distinto dallo stato e nello stato si vede soltanto « una specie del diritto » come la vede in tutte le sue sottoscuole il razionalismo giuridico. La conclusione eversiva è consequenziale al postulato della teoria che afferma lo stato quale una persona giuridica. E per vero tale teoria, giusta la premessa del cosiddetto « stato di diritto », muove da presupposto della limitazione della sovranità dello stato di fronte al diritto individuale e quindi implica la sottomissione dello stato al diritto cosmico riconoscibile nell'idea d'una società universale. L'idea della sovranità nella sua proposizione originaria era stata diretta a stabilire un valore assoluto dello stato e pertanto un valore illimitato, al quale effetto non si sarebbe però dovuto fare di essa un'idea giuridica. Col fare della sovranità un diritto se ne è fatta la concessione di una forza superiore allo stato il quale perciò non avrebbe potuto ritenersi sovrano. Col farne un diritto limitato di fronte all'individuo, l'individuo è venuto a risultare superiore allo stato e in definitiva all'individuo e non allo stato a spettare l'attributo della sovranità. Due cose inconciliabili sono il « diritto dell'uomo » e il « diritto dello stato ». Invece le esigenze politiche del costituzionalismo liberale non potevano prescindere dalla necessità di riconoscere allo stato, da esso identificato col governo, un potere limitato; perché il problema pratico da risolvere era quello di ripartire la potenza fra il principe e i rappresentanti della borghesia e di assicurare l'autonomia dell'individuo di fronte al corpo governante. La figura dello « stato di diritto » fu uno schema logico che avrebbe dovuto sostenersi sulle risorse della « ragione pura »; ma la teoria della sovranità, riferita allo stato quale persona giuridica, e motivata con la tesi della autolimitazione dello stato, la condusse all'assurdo. Si sostenne che lo stato sarebbe persona giuridica e titolare del diritto soggettivo di sovranità in quanto venisse a limitarsi da se stesso nel darsi la propria organizzazione e ciò allo scopo di riuscire ad essere uno « stato civile »; il che a quanto dire uno « stato di diritto ». Ma quale consistenza intrinseca avrebbero i

diritti soggettivi dell'individuo se la volontà dello stato sovrano potesse ampliarli o restringerli od anche annullarli a suo piacimento? E per contro quale consistenza intrinseca avrebbe la sovranità dello stato se essa si trovasse di fronte a un limite insuperabile tracciato da un preteso « consenso universale » su alcuni principi presentati quali diritti dell'uomo? Una subordinazione volontaria non è una subordinazione. Lo stato non può ritenersi limitato dal diritto se esso solo può stabilire e formulare questo diritto e può modificarlo come vuole in ogni momento. In caso contrario lo stato non è più arbitro delle sue risoluzioni, ma semplicemente l'organo di una società universale nella quale regna il diritto dell'individuo. In verità, se nel concetto di sovranità si vuole fissare l'attributo inerente all'essenza dello stato bisogna riconoscere che esso sfugge al dominio del diritto. Il Duguit (*Traité de droit constitutionnel*, 1927, I, p. 640 e seg.), che fu uno dei più fieri oppugnatori della teoria della sovranità giuridica, nonché della teoria della personalità giuridica dello stato, non esitò ad affermare che lo stato è un semplice « fatto »; sebbene poi non sia riuscito a vedere nello stato altro che il « fatto dei governanti » e la condizione che vi siano in un gruppo umano alcuni che detengono il monopolio dei mezzi di forza. Nella dottrina totalitaria lo stato, invece, si presenta nella pienezza dei contenuti indicato con la formula di « comunità nazionale », l'essenza della quale è una volontà collettiva diretta all'attuazione del bene comune. A questo titolo lo stato totalitario è bensì una potenza diversa da quella dei suoi organi, ai quali si può sempre riferire il concetto di *imperium*, di « signoria » (*Herrschaft*) e di « governo » e anche e soprattutto la disciplina della legalità, come risultato dell'ordinamento giuridico che lo stato crea nel darsi la propria organizzazione. Nella dottrina totalitaria pure lo stato è un fatto, ma non già un fatto materiale; bensì è un fatto « spirituale »; inconfondibile con gli elementi estrinseci del suo essere, tra i quali per l'appunto anche il « regime » e l'« ordinamento giuridico », cioè il

diritto oggettivo del gruppo cui i governanti sono sottoposti come tutti gli altri membri della collettività nazionale. Nei termini della dottrina giuridica della sovranità il pensiero moderno poté lusingarsi di avere eliminato l'antitesi fra il principe e il popolo che insidiava l'esperienza politica dello stato particolare moderno. Esso però non riuscì ad eliminare, ma anzi ribadì ed aggravò l'antitesi fra s'individuo e la comunità, fra la società e il potere politico e annullò il fondamento del « principio di autorità », il quale non può essere il risultato, ma deve essere la scaturigine del valore della legge. La crisi dello « stato moderno » è nella sua sostanza una crisi di autorità che non si può superare se non si restituisce alla civiltà europea la fede in certe idee direttive, in certi valori assoluti di cui la indole critica del « pensiero moderno » l'ha privata. Precisamente rispetto al problema dello stato va compiuta la restaurazione dell'idea dello stato quale supremo valore temporale dello spirito, alla stregua non di una dottrina giuridica, che per necessità logica deve polarizzarsi sempre su posizioni di rapporto e quindi di antitesi, ma alla stregua di una dottrina capace di una sintesi etologica per cui il dato sociale e il dato politico si compenetrino nella realtà trascendente del Popolo soggetto dello Stato (v. STATO).

3. LA SOVRANITÀ NEL DIRITTO INTERNAZIONALE. - Una distinzione corrente nella dottrina della sovranità è quella fra « sovranità interna » e « sovranità esterna ». La seconda nozione sarebbe implicita alla prima. Si dice che uno stato non può essere sovrano all'esterno se esso non è tale effettivamente nel dominio nazionale (Burckhardt, *Die Organisation der Rechtsgemeinschaft*, 1927). Senonché non è chiaro nella letteratura quale nesso concettuale vi sia fra le due posizioni. Il Duguit, ad esempio, rifiuta il concetto interno della sovranità, ma vorrebbe mantenere quello esterno. Il Le Fur nega che esista una sovranità esterna e protesta che la sovranità dello stato è unica. Per altri, secondo si esprime il Carré de Malberg, « la sovranità avrebbe due facce ». Ma a noi tocca apprezzare lo scopo politico per il quale il concetto di



sovranità è stato introdotto anche nella dottrina del diritto internazionale, come abbiamo apprezzato lo scopo politico per cui tale dottrina era stata introdotta nel diritto costituzionale. Si conferma a questo secondo riguardo, come al primo, che l'idea di sovranità è intimamente legata al tipo dello stato particolare territoriale e che essa versa in crisi nel campo del diritto internazionale alla medesima stregua che in quello del diritto costituzionale, sia pure per ragioni diverse. Come si è già avvertito, attraverso l'idea della sovranità si sarebbe voluto raggiungere una definizione di valore assoluto, designativa di una potenza che fosse libera del tutto, così di fronte alle forze esteriori, come di fronte alle forze interiori. Contro la Chiesa, contro l'Impero, contro i corpi sociali si affermò la sovranità dello stato particolare con carattere polemico. Lo stato particolare, nella persona del principe, si proclamò, attraverso una lunga lotta, indipendente dalla Chiesa ed anche superiore a questa nel suo proprio ambito; impugnò la plenitudo potestatis dell'imperatore che tutti i domini cristiani considerava a sé sottomessi; negò i diritti dei feudi, dei comuni, delle corporazioni, nell'interno del proprio dominio. La lotta per la concentrazione del potere fu combattuta nel medesimo tempo e con equivalenti obbiettivi nella sfera interna e nella sfera esterna. La costruzione del diritto internazionale moderno fu promossa dalla monarchia assoluta. Se le tesi svolte dal Grozio nel suo *De jure belli ac pacis* penetrarono nella comune osservanza delle nazioni europee si dovette al fatto che esse rispondevano agli interessi di tutti gli stati particolari, invitati ad assumere la pienezza degli attributi sovrani in tutto il campo delle relazioni esterne, dove fino a quel momento le regole determinanti la condotta reciproca rimontavano per la validità al Papa o all'Imperatore (Von Vollenhoven, *De jure pacis*, 1932). Nel disegno del diritto internazionale moderno la sovranità pertanto fu considerata il contrassegno della giuridica parità degli stati e in essa, in quanto libera manifestazione di volontà di ciascuno stato, si ripose il

fondamento della personalità internazionale degli stati stessi e della forza obbligatoria dei trattati per i quali i singoli stati vennero a regolare in sede di assoluta autonomia le reciproche relazioni. In tal modo però gli « internazionalisti » cadevano, come più tardi i « costituzionalisti », nel circolo vizioso dell'autolimitazione dello stato. In tanto uno stato avrebbe potuto concepirsi soggetto del diritto internazionale in quanto esso consentisse ad autolimitarsi di fronte agli altri stati nella sfera esterna; sì e come, secondo i costituzionalisti del regime liberale, la sovranità sarebbe consistita nella autolimitazione dello stato nella sfera interna di fronte all'individuo. A rigore, in entrambe le ipotesi, l'autolimitazione dello stato si giustificava però sul presupposto del « diritto dell'uomo ». Lo stato in quanto « stato di diritto » non può infatti avere fini intrinseci e « se di una società internazionale può parlarsi, ciò avviene in quanto si tratta della unione di più enti formali accomunati da un'unica finalità, cioè soprattutto quella di proteggere l'attività internazionale dei rispettivi cittadini » (Cavaglieri, *Corso di diritto internazionale*, 1934, I, p. 9). Nella dottrina del diritto internazionale l'artificio dell'autolimitazione per cui lo stato affermerebbe la sua sovranità negandola, era imposto dalla impossibilità di conciliare logicamente la forza di un trattato con la libera autodeterminazione, il che è quanto dire colla sovranità dello stato. E a ben guardare solo perché veniva ridotto l'obbiettivo dello stato così nell'ordine internazionale come nell'ordine costituzionale alla tutela dei diritti soggettivi individuali, desunti da un'astratta considerazione della natura umana e i rapporti fra gli stati venivano assimilati a quelli tra gli individui, si poteva sostenere la proposizione che lo stato sia venuto all'osservanza incondizionata delle convenzioni da esse stipulate in ossequio a una pretesa regola di diritto naturale: *pacta sunt servanda*. In tal modo però lo stato veniva ridotto al grado di organo di una società universale. Virtualmente il diritto internazionale si risolveva nel « diritto mondiale », quale Kelsen prospetterà poi nella tesi di un

ordinamento giuridico supremo fondato sul diritto dell'uomo, in perfetta coincidenza con l'utopia del comunismo anarchico universale. Il concetto dello « stato di diritto » e quello della « società internazionale degli stati » sono la proiezione di quell'unico presupposto individualista sul quale il « pensiero moderno » pretendeva fissare l'ordine dell'universo mondo. Esse tendevano inevitabilmente a fondersi nella cosiddetta internazionalizzazione del diritto costituzionale, secondo la tesi dell'« unità del diritto pubblico ».

4. *L'AUTARCLIA NELLA DOTTRINA DELLO STATO TOTALITARIO.* - Il motivo assillante dell'esistenza dei popoli è oggi quello di raggiungere una maggiore giustizia reale non solo all'interno ma anche all'esterno dello stato e quindi così rispetto agli individui come rispetto alle singole comunità nazionali. A tale motivo contrasta la finzione di una sovranità giuridica, perciò che per essa il problema dello stato viene travisato contro ogni realtà politica e sociale. Come si è visto, il concetto di sovranità presentato quale concetto giuridico, sebbene sia indimostrabile coi mezzi della logica giuridica, implica il riconoscimento di un rapporto di alterità fra lo stato e l'individuo nonché fra uno stato e gli altri stati. Il risultato fu, e è e sarà sempre, quello soltanto di confondere il concetto di stato e quello di governo, tanto nell'ordine interno quanto nell'ordine esterno. Per contro lo spirito delle rivoluzioni nazionali e popolari postula con la formula dello stato totalitario una considerazione plenaria del valore dello stato identificato nella « nazione » o « comunità nazionale » e la prospetta nell'ordine dei rapporti esterni fra un popolo e gli altri popoli nella figura di un'associazione etnarchica, nei termini segnati dalla formula della « pace con giustizia ». Per questa, in ispecie, si reclama che insieme alle garanzie dell'indipendenza politica e della integrità territoriale si assicurino ai popoli la tutela della loro entità demografica, del loro sviluppo economico e del loro perfezionamento intellettuale e morale in rapporto alla affermazione

della rispettiva personalità storica e civile. In difesa del concetto della sovranità giuridica i cultori del tecnicismo giuridico oppongono non si sa quali vantaggi di ragione scientifica desumibili dai concetti formali relativi alla dottrina della sovranità giuridica. I filosofi poi della democrazia universale, pur ammettendo che la pretesa società internazionale versa in uno stato di positiva disorganizzazione, tacciano la dottrina totalitaria di abdicare all'universalità del diritto. Senonché la nozione della sovranità giuridica non è affatto necessaria ai fini esplicativi della scienza del diritto cui bastano i concetti di ordinamento giuridico, di istituzione e di organo per dimostrare la validità e l'imputazione impersonale dei comandi. Superflua essa risulta a stabilire il valore originario dell'ordinamento giuridico quando per questo si ritenga essenziale il carattere della statalità ossia della nazionalità (vedi DIRITTO). Per contro, la nozione della sovranità giuridica, nel particolare richiamo alla personalità giuridica dello stato, impedisce di affermare quella gerarchia costituzionale e quella organizzazione integrale che sono indispensabili per concentrare le energie della nazione nel fine unitario della potenza dello stato. E, sempre dal punto di vista della tecnica del diritto, risulta insostenibile rispetto a quelle figure degli aggregati imperiali e a quel disegno della associazione etnarchica cui tendono i movimenti odierni dei popoli dell'Europa. Il problema dello stato deve essere esaminato non rispetto a ipotesi cosmiche incapaci di risultati costruttivi, come l'attesta il presente sconquasso dell'Europa; ma in rapporto alle condizioni effettive e attuali dei popoli europei. E al riguardo appare subito che tale problema non può venire, nonché risolto, nemmeno impostato se non alla stregua di un concetto metagiuridico quale è quello della « autarcia nazionale », riferito a quell'elemento intrinseco dello stato che trascende nella sua definizione i mezzi della scienza del diritto. Questo concetto consente di, avvisare ad un ordine concreto e pur sempre dinamico per una determinata nazione e per una

determinata regione dell'umanità. Nulla vieta ammettere che tale ordine per successive acquisizioni possa estendersi a orizzonti sempre più vasti. Soltanto l'esperienza sembra deludere le previsioni di un progresso all'infinito ed escludere la possibilità di una *civitas maxima*, nella quale verrebbero meno le ragioni della storia e quindi anche le ragioni della vita. L'autarcia è riconoscibile nella condizione per cui una comunità nazionale sia in grado di raggiungere i propri fini coi propri mezzi. Nella sfera interna importa il riconoscimento popolare del valore assoluto dello stato (nazione) nella serie dei valori umani « in quanto unica comunione in cui l'attività disinteressata e devota degli uomini trovi un contenuto concreto ». (Sombart, *Deutscher Sozialismus*, 1937). È il significato morale dell'autarcia da Platone già intravisto nella città e che i sofisti fin da allora avrebbero voluto riservare all'individuo. Nella sfera esterna invece l'autarcia pone una regola associativa di relazioni, valutabili in rapporto al concetto di una « civiltà mondiale ». Questa vuol essere considerata il risultato della collaborazione tra i popoli affini, in funzione di quel fenomeno delle « razze primarie », di cui non si può trascurare l'importanza a fianco del fenomeno della nazionalità e delle razze secondarie (v. RAZZA). Nella serie dei fatti, l'autarcia (comunemente « autarchia ») economica praticata oggi, dai popoli europei, col risultato di costringerli a produzioni innaturali, esprime la difesa delle nazioni deficitarie contro l'oppressione dei monopoli economici detenuti dalle potenze privilegiate. Concettualmente invece l'autarcia reclama una redistribuzione istituzionale delle materie prime, dei mercati e delle terre dalla quale possa sorgere un vero e proprio « comprensorio economico europeo ». In questo comprensorio, suscettibile di accrescimento, ciascun popolo dell'Europa dovrebbe poter sviluppare il proprio organismo etico e demografico, in armonia cogli altri popoli, senza ricadere nella concezione stazionaria dell'economia, già ritenuta per la città greca da Platone e da Aristotele. Ugualmente non sembra

che si possa rinunciare a una « cooperazione intellettuale » tra le diverse nazioni europee, da trasferirsi nella sfera di una vera e propria cooperazione morale. Nobilmente MUSSOLINI ha rivendicato la missione di un « imperialismo spirituale »; quale titolo alla supremazia di una nazione (*Scritti e discorsi*, VII, 224). In conclusione, diciamo che in linea di dottrina politica il rifiuto del concetto della sovranità giuridica esprime l'esigenza nell'ordine interno di una organizzazione totalitaria delle masse dentro lo stato. Nell'ordine esterno esso rappresenta la protesta sociale delle nazioni deficitarie o proletarie che dir si voglia, nei termini enunciati per la prima volta dal DUCE col discorso tenuto a Pontinia il 18 dicembre 1935. Nell'uno e nell'altro caso implica l'abolizione dei monopoli particolari e la collaborazione tra le economie e i geni complementari, presieduti dalla coscienza di una solidarietà concreta. Sotto questo profilo, se così piace, può vedersi nel programma dell'autarcia anche un programma di socialismo nazionale secondo la formula tedesca del « nazionalsocialismo », o, piuttosto secondo l'osservazione di Corradini che il nazionalismo sarebbe « il socialismo delle nazioni proletarie ». Tuttavia nella concezione etico—politica la ricchezza per le nazioni è un'arma; secondo la frase di Spengler « la quantità sola come scopo a se stessa è volgare. » Importa sottomettere i successi economici agli scopi politici e morali. In linea di dottrina giuridica alla stregua del concetto dell'autarcia si pone su basi totalmente diverse così il problema del rapporto fra l'individuo e lo stato come quello tra il diritto costituzionale e il diritto internazionale. Al riguardo non sembra che possa accogliersi nessuna delle tesi sostenute nella corrente letteratura a quest'ultimo proposito, e che si presentano in quelle del parallelismo fra i due ordinamenti, della superiorità dell'ordinamento nazionale e della superiorità dell'ordinamento internazionale. Si può prevedere che una parte della materia oggi attribuita al diritto internazionale finisca col formare oggetto di una

effettiva costituzionalizzazione nella figura della associazione etnarchica o quanto meno degli aggregati imperiali. Per l'altra parte nei rapporti tra questi aggregati e fuori dell'associazione etnarchica è manifesto che una positiva concezione del nesso fra nazione e diritto, quale è affermata dalla dottrina realistica dello stato, impone di rivedere il concetto medesimo del diritto internazionale, di cui già da Hobbes (*Leviathan*, II, p. 30) e da Hegel (*Grundlinien der Philosophie des Rechts*) a Lesson (*Prinzip und Zukunft des Völkerrechts*) si era contestata l'esistenza, ravvisandosi in esso soltanto un insieme di regole morali e di proposizioni politiche. Per il principio della « sovranità popolare » v. POPOLO.

C. Costamagna, (Dizionario di Politica a cura del P.N.F., Roma, 1940, Vol. IV, pp. 315 – 319)

**SPIRITUALISMO.** — Nel senso lato del vocabolo spiritualismo è ogni dottrina che riconosce l'indipendenza e la preminenza dello spirito sulla materia, sia collocandolo al di sopra della natura, sia cercando in esso, come pensiero cosciente, la spiegazione di questa. Tale dottrina abbraccia perciò ogni sistema di metafisica che affermi l'esistenza di Dio e dell'anima quali sostanze immateriali: Dio è puro spirito, personale, distinto dal mondo, trascendente e causa prima dell'universo; le personalità coscienti sono realtà spirituali individuali e attive; l'anima sopravvive al corpo; tutto esiste in vista di un fine. Sempre nel senso lato del vocabolo si dà talvolta il nome di spiritualismo alle dottrine che accordano maggior valore alla vita dell'anima che a quella del corpo, sì che lo spiritualismo morale non viene quindi punto subordinato all'accettazione dello spiritualismo metafisico. Nel senso più strettamente filosofico, spiritualismo è la dottrina che, fondandosi su argomentazioni ontologiche psicologiche ed etiche, sostiene l'esistenza dello spirito come realtà sostanziale, semplice, attiva, che non cade sotto i sensi, e comunque concepita (come psiche, logo, idea, pensiero, io) sempre si sovrappone alla realtà materiale. Dal punto di

vista ontologico essa vuole infatti che esistano due sostanze radicalmente distinte per i loro attributi, di cui l'una, lo spirito, ha per caratteri essenziali il pensiero e la libertà, e di cui l'altra, la materia, ha per carattere essenziale la distesa e la comunicazione meccanica del movimento e dell'energia. Dal punto di vista psicologico sostiene che le rappresentazioni, le operazioni intellettuali e gli atti della volontà non si possono spiegare mediante i fenomeni fisici; dal punto di vista etico sostiene il conflitto dei due sistemi di fini che influiscono sulle azioni: l'uno che rappresenta gli interessi della vita puramente animale, l'altro che rappresenta gli interessi della vita umana. Pur professando l'esistenza dello spirito come realtà sostanziale, questa dottrina permette tuttavia varie soluzioni a seconda che consideri lo spirito come unica realtà, di cui la materia non è che un semplice fenomeno, o che consideri lo spirito e la materia come due sostanze opposte e irriducibili, e dà luogo così ad uno spiritualismo puro o monistico, e ad uno spiritualismo dualistico. Si rivendica, in favore della prima tesi (monistica), il principio che l'universo non ci si rivela che sotto forma spirituale e che non è possibile che il pensiero o lo spirito conosca ciò che gli è del tutto estraneo. In favore della seconda, l'irriducibilità dell'antitesi tra la materia, sostanza estesa e non pensante, e il principio spirituale; tra la materia, che è per sua natura molteplice, composta, inerte, e lo spirito, che è semplice, uno, dotato di attività spontanea e libera. Opportuno ancora distinguere tra lo spiritualismo che fa capo al più radicale meccanismo biologico e quello animista sostenuto dal Cristianesimo. Facile, di qui, vedere come le concezioni della libertà divina, della libertà umana e dell'esplicazione dei rapporti dell'anima e del corpo differiscano profondamente nei vari sistemi spiritualisti, e perché gli stessi filosofi siano così incerti nell'uso della parola spiritualismo. La concezione filosofica dello spiritualismo quale « psichismo » si introduce con Anassagora. Per lui l'intelligenza non è che una proprietà secondaria del *noûs*, cioè

dell'anima, e l'opposizione dello spirito alla materia si determina così come un'opposizione di due nature, l'una fluida e mobile, l'altra solida e inerte. Platone è spiritualista nel senso che afferma la personalità di Dio, la spiritualità e l'immortalità dell'anima; e Aristotele perché sostiene la distinzione, anzi la separazione radicale, di Dio e del mondo, e rivendica la natura spirituale, nell'uomo, dell'anima ragionevole. Mentre Platone elevando ad immutabili essenze i concetti dello spirito umano trae dalla propria esperienza il principio del suo spiritualismo, Cartesio afferma un dualismo spiritualista quando oppone alla realtà metafisica una realtà estesa e non pensante, cioè la materia. Ma poiché per lui l'anima è il principio del pensiero e non quello della vita, il suo spiritualismo si trova congiunto al più radicale meccanismo biologico, così che la sua dottrina, quale spiegazione generale della natura e fatta riserva per le coscienze umane, si trasforma in una concezione materialista, differente, è vero, da quella di Epicuro e di Gassendi, ma responsabile, in buona parte, del trionfo del materialismo nel sec. XVIII. Per i cartesiani, per Spinoza, per Malebranche, lo spirito è l'unificazione interna il cui contrario è la molteplicità; lo spirito è coscienza, ma questa non è più un soffio o una fiamma rinchiusa nell'organismo, bensì un principio di conoscenza: adeguato, come principio, all'universo intero e che si rende spontaneamente, per la sola espansione dei legami spirituali, testimonia di tutti i luoghi e contemporaneo di tutte le età. Nello spiritualismo di Leibniz la concezione della vita si oppone talvolta alla concezione puramente monodologica di una parte, e alla rappresentazione del mondo attraverso fenomeni meccanici e geometrici; lo spiritualismo di Fichte vede nel processo cosmico lo sforzo perenne dell' « io » morale per rendere efficace la sua libertà; quello di Hegel dà valore di realtà assoluta al movimento dialettico del pensiero; e spiritualisti, in altro senso, sono pure Schopenhauer, che rivendica il dominio della volontà, e Schelling (v.) che contempla nell'eterno divenire del mondo